

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELL'ARPAM

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali al personale assunto a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale in servizio presso l'ARPAM e viene emanato in attuazione dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'area della dirigenza medica e della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale, tenendo conto di quanto previsto in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali dal D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ed in particolare dagli artt. 19 e 26 nonché, in quanto applicabili, dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni (per il personale del ruolo sanitario).
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono utilizzate, con riferimento alle articolazioni organizzative previste dal vigente regolamento Generale di organizzazione interna dell'ARPAM, le seguenti definizioni:
 - a) per struttura complessa si intende l'articolazione interna dell'ARPAM alla quale è attribuita la responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
 - b) con il termine struttura semplice si indica o una articolazione autonoma all'interno di un Dipartimento (Struttura Semplice Dipartimentale) o una articolazione interna alle strutture complesse dotata di responsabilità e autonomia di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
3. Il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato è disciplinato dalla vigente normativa.

ART. 2 - CONTENUTO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE

1. Ai dirigenti compete il dovere di esercizio dei poteri e delle attribuzioni relativi agli incarichi conferiti dall'Agenzia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. I dirigenti sono responsabili delle attività gestionali, professionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal programma annuale definito con la Direzione Generale
3. In relazione all'articolazione degli stessi incarichi, i dirigenti sono responsabili:
 - a) della direzione complessiva della struttura cui sono preposti;
 - b) della direzione, gestione ed organizzazione delle risorse umane assegnate;
 - c) degli atti e delle attività loro delegati;
 - d) dell'attuazione dei programmi negoziati per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma annuale;
 - e) del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei risultati da conseguire;
 - f) della qualità dei processi affidati.
4. Nell'esercizio dei poteri, delle attribuzioni e delle relative responsabilità i dirigenti hanno obbligo di lealtà e di fedeltà nei confronti dell'ARPAM, di informazione, formazione e vigilanza del personale addetto, della primaria attenzione agli aspetti di soddisfazione degli utenti esterni ed interni, riguardo alla qualità ed efficacia della prestazione erogata.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. L'articolazione delle funzioni a cui possono essere assegnati i singoli dirigenti sono di direzione di Servizio (struttura complessa), di direzione di Unità Operativa (struttura semplice), incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, incarichi di natura professionale.

2. Gli incarichi di direzione di struttura complessa (art.27, lett. a, dei rispettivi CCNL 8.6.2000), individuati ai sensi del presente regolamento e secondo l'organigramma previsto dal regolamento generale di organizzazione interna, sono conferiti dal Direttore Generale secondo le procedure indicate al successivo articolo 5.
3. Gli incarichi di Direttore del Dipartimento Provinciale sono conferiti dal Direttore Generale in conformità a quanto stabilito dal vigente regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ARPAM.
4. Gli incarichi di direzione di struttura semplice (art.27, lett. b) sono conferiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del dirigente responsabile di struttura gerarchicamente superiore a quella per la quale avviene la nomina, sentito il Direttore del Dipartimento provinciale ed una volta acquisito il parere del Direttore Tecnico-Scientifico o del Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze.
5. Con la medesima procedura sono altresì conferiti gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, di cui all'art.27, comma 1, lett. c) dei CCNL di riferimento, nonché gli incarichi professionali di cui all'art.27, comma 1, lett. d).
6. Il Direttore Generale individua gli incarichi di funzione dirigenziali conferibili e le classifica secondo quanto previsto ai punti precedenti.

ART. 4 - CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. In conformità agli artt. 19 e 27 del d.lgs 165 del 2001 e s.m.i., il Direttore Generale, al momento di procedere alle nomine, tiene conto, con riferimento all'incarico da attribuire e sulla base di quanto risultante dall'assetto organizzativo dell'ARPAM e nei documenti di programmazione dell'Agenzia formalmente approvati, dei seguenti elementi:
 - a) della "mission", delle aree di responsabilità, della tipicità e complessità del sistema relazionale proprio della posizione da ricoprire e delle principali attività di competenza;
 - b) del profilo di competenze della posizione dirigenziale;
 - c) dei programmi da realizzare e degli obiettivi fissati.
2. In relazione agli elementi di cui al punto precedente il Direttore Generale, applicando, ove possibile, il criterio della rotazione, conferisce l'incarico dirigenziale al dirigente più idoneo allo svolgimento dell'incarico stesso, avendo riguardo all'assetto organizzativo, ai programmi da realizzare, alla natura ed alle caratteristiche degli stessi, ai risultati conseguiti in relazione ai programmi fissati nonché sulla base del curriculum formativo professionale del personale interessato e dei seguenti argomenti desumibili anche dalla documentazione contenuta nel fascicolo personale e da valutazione dirette della Direzione Generale:
 - a) attitudini personali e capacità professionali, con riferimento anche alle doti di leadership, di capacità di motivare e di supportare la crescita dei dipendenti, di collaborare con gli altri dirigenti (stile relazionale) nonché disponibilità al cambiamento e dell'assunzione di responsabilità;
 - b) attività direzionali ed organizzative svolte in precedenza;
 - c) valutazioni periodiche effettuate dal Collegio tecnico di cui all'art. 26 del CCNL 3.11.2005 dirigenza medica e S.P.T.A. nonché delle valutazioni annuali concernenti i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi affidati.

- d) ampiezza, vastità e complessità delle esperienze professionali già maturate e delle competenze acquisite in attività analoghe a quelle richieste nell'incarico da conferire;
- e) attività formative, di studio e ricerca svolte nell'ambito della disciplina o professione di appartenenza, nonché del raggiungimento del minimo di credito formativo;
- f) dell'attività didattica eventualmente svolta presso Istituti e Scuole universitarie o Scuole di formazione del personale del ruolo sanitario;
- g) della produzione scientifica attinente al contenuto professionale dell'incarico da svolgere ovvero riguardante l'attività di gestione e manageriale;
- h) degli eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti accertati nell'ultimo biennio.

ART. 5 - PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. In relazione ai criteri generali indicati al precedente articolo la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, con esclusione di quelli di direzione di Struttura Complessa, si configura secondo le seguenti fasi:
 - a) il Direttore Generale interpella il responsabile della Struttura Complessa sulle proposte che gli stessi sono tenuti a formulare, anche tramite acquisizione di curricula, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, circa il conferimento degli incarichi dirigenziali allocati all'interno della struttura complessa di competenza, tenuto conto dell'articolazione organizzativa delle strutture;
 - b) le proposte dovranno essere corredate del parere del Direttore di Dipartimento nonché del Direttore Tecnico-Scientifico o del Direttore Amministrativo, secondo la rispettiva competenza;
 - c) il Direttore Generale individua motivatamente il dirigente cui affidare l'incarico specifico, sia gestionale che professionale;
 - d) procede alla formalizzazione dell'incarico tramite provvedimento motivato in cui si dà atto delle procedure seguite e delle valutazioni compiute in corrispondenza ai criteri sopra elencati, al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento.
2. In caso di inerzia del dirigente tenuto a formulare le proposte per il conferimento degli incarichi, decorsi 15 giorni dalla richiesta, provvede il Direttore Tecnico-Scientifico o il Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze.
3. La procedura di conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa si articola nelle seguenti fasi:
 - a) il Direttore Generale individua e rende noti, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPAM, gli incarichi dirigenziali da attribuire.
 - b) i dirigenti interessati, entro i termini indicati nell'avviso di cui alla lettera a) presentano apposita istanza corredata del curriculum formativo professionale;
 - c) per gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa allocati all'interno dei Dipartimenti il Direttore Tecnico-Scientifico – coadiuvato dai Direttori di Dipartimento - a seguito di apposito colloquio con i dirigenti che hanno presentato domanda sulla base dei criteri fissati nel precedente articolo 4 e tenuto conto del curriculum formativo e professionale prodotto, esprimerà per ciascun candidato un giudizio di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato e provvederà a trasmettere l'elenco al Direttore Generale,
 - d) il Direttore Generale procede quindi ad individuare, tra gli idonei, il soggetto cui conferire l'incarico mediante adozione di apposito provvedimento motivato ed alla successiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

- e) relativamente agli incarichi di Direzione di Struttura Complessa allocati all'interno della Sede Centrale il Direttore Tecnico Scientifico o il Direttore Amministrativo, secondo la competenza, a seguito di apposito colloquio, procederanno ad individuare i soggetti ritenuti idonei e comunicati al Direttore Generale.
4. Nel conferire l'incarico il Direttore Generale deve considerare in particolare le attitudini personali e le capacità professionali dei singoli dirigenti in relazione alle attribuzioni ed ai compiti connessi con l'incarico stesso.
 5. L'avviso deve specificare:
 - il tipo di incarico da affidare, e le figure dirigenziali destinatarie dell'avviso;
 - i requisiti di studio, di servizio e professionali richiesti;
 - la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;
 - il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera;
 - l'invito ad allegare un curriculum formativo professionale da cui risultino i punti evidenziati nel precedente articolo 4.
 6. La domanda, corredata dal curriculum formativo e professionale e relativa documentazione, deve essere indirizzata al Direttore Generale.
 7. L'Ufficio Personale garantisce il supporto tecnico – organizzativo necessario per la procedura di conferimento degli incarichi.
 8. Relativamente all'area della dirigenza medica e sanitaria, in assenza di dirigenti dell'Agenzia in possesso dei requisiti oppure ritenuti non idonei, successivamente alla conclusione delle procedure relative all'avviso interno di cui al precedente comma 3, l'ARPAM procederà all'espletamento di procedure selettive, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 484, ai fini del conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa.

ART. 6 - DURATA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI - REQUISITI

1. Gli incarichi dirigenziali di struttura complessa e di struttura semplice sono conferiti per una durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, o per periodo più breve in caso di collocamento in quiescenza. Gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo sono conferiti o confermati per la durata di anni tre.
2. Qualora a fronte di ragioni di carattere eccezionale si presenti l'esigenza di ridefinire l'assetto organizzativo aziendale con conseguente riallocazione del personale, il Direttore Generale può attribuire un diverso incarico – di almeno pari valore economico - con competenze su tematiche particolare ovvero su ambiti territoriali differenti tenuto conto delle competenze specifiche.
3. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati ancora prima della scadenza ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
4. Gli incarichi dirigenziali di struttura complessa sono conferiti:
 - ai dirigenti dell'area medica e sanitaria in possesso dell'anzianità di servizio di anni 10 ovvero di anni 7 unitamente a specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ed il positivo superamento delle previste verifiche;

- ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo in possesso:
 - di cinque anni di anzianità di servizio dirigenziale oppure, in assenza di dirigenti con detto requisito
 - previa valutazione di eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale
- 5. Gli incarichi di direzione di Struttura Semplice e di natura professionale di alta specializzazione possono essere conferiti ai dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio dirigenziale.
- 6. Ai dirigenti neo assunti verranno conferiti incarichi di natura professionale di durata quinquennale, successivamente al superamento del periodo di prova.

ART. 7 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali ha luogo dopo che l'ARPAM ha formalizzato, con riferimento al proprio assetto organizzativo e con le procedure di cui agli artt. 26 e seguenti dei rispettivi CCNL sottoscritti in data 8.6.2000, la graduazione delle funzioni dirigenziali cui correlare il trattamento economico di posizione.
2. All'atto del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale sono definiti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire e la durata dell'incarico, le modalità di effettuazione delle verifiche e valutazioni e i soggetti a ciò deputati, il trattamento economico di posizione connesso all'incarico attribuito e la sede di lavoro.
3. All'atto del conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale il dirigente dovrà dichiarare la non sussistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico dirigenziale da parte dell'ARPAM ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

ART. 8 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DEI DIRIGENTI

1. Il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali sono subordinati all'esito delle verifiche del Collegio Tecnico, di cui agli artt. 26 dei rispettivi CCNL, sottoscritti in data 3.11.20115 effettuate con le modalità di cui all'art. 28 degli stessi CCNL. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, l'esito della verifica annuale effettuata dal Comitato regionale interno di controllo e di Valutazione ai sensi dell'art. 28 del richiamato CCNL, concorre alla formazione della valutazione del predetto Collegio Tecnico.
2. La revoca degli incarichi dirigenziali, connessa all'accertamento dei risultati negativi di gestione o all'inosservanza delle direttive impartite, avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti di cui all'art.34 dei CCNL e cioè previo accertamento della responsabilità dirigenziale, a seguito dei processi di valutazione dell'art.32 dei CCNL.
3. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati ancor prima della scadenza nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive impartite dalla direzione aziendale, per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o per mancato raggiungimento degli obiettivi connessi all'incarico, con particolare riferimento a quelli relativi all'attuazione di programmi e alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento organizzativo, al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali, al miglioramento dei livelli quali-quantitativi delle prestazioni
4. La revoca anticipata avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta del Direttore Tecnico-Scientifico o del Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze e sentito il dirigente responsabile di struttura complessa, in caso di revoca di incarico di responsabile di Unità Operativa ricompresa nella stessa

5. La revoca anticipata prima della scadenza dell'incarico di cui ai commi precedenti avviene previa contestazione delle risultanze di cui al comma 6 e nel rispetto del principio del contraddittorio, che si esplica secondo le modalità previste dal "Regolamento sulla valutazione degli incarichi dirigenziali".
6. La revoca anticipata prima della scadenza dell'incarico può essere disposta, altresì, per esigenze organizzative – anche a seguito di ristrutturazione aziendale - nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative in materia
7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010 – convertito nella L. n. 122/2010 - alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, il soggetto competente alla nomina ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, anche in assenza di una valutazione negativa, può non confermare l'incarico conferito al dirigente e conferire al medesimo un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

ART. 9 - ORGANISMI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

1. La valutazione dei dirigenti, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal "Regolamento di valutazione degli incarichi dirigenziali", è caratteristica essenziale del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi. La stessa è diretta a verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, le prestazioni svolte e la professionalità espressa nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi affidate (competenze organizzative).
2. Gli organismi preposti alla valutazione sono:
 - a) il Collegio tecnico
 - b) l'OIV (Comitato regionale interno di controllo e di Valutazione)
3. Il Collegio Tecnico ed il Comitato regionale interno di controllo e di Valutazione operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente al Direttore Generale.

ART. 10 - ESITO DELLE VERIFICHE

1. Ultimata la valutazione, gli organismi deputati alle verifiche riferiscono al Direttore Generale con relazione scritta e controfirmata da tutti i componenti, alla quale vanno allegate le dichiarazioni eventualmente rese in contraddittorio dal dirigente interessato per i casi di cui all'articolo che precede.
2. L'esito delle valutazioni, periodiche e complessive, è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati.
3. Delle stesse la direzione generale tiene conto ai fini dell'affidamento, conferma o revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 dei CCNL 3.11.2005.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

1. Il dirigente al quale è conferito un incarico di direzione di struttura è responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura stessa alla quale è preposto, nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati con riferimento agli obiettivi di risultato fissati dal Direttore Generale o da altro dirigente sovraordinato e del rispetto del relativo budget finanziario.

2. Il dirigente a cui sia affidato un incarico dirigenziale di natura professionale è responsabile della realizzazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati dal Direttore Generale o da altro dirigente sovraordinato e, quando all'incarico stesso sia stata correlata anche attività di gestione finanziaria, del rispetto del budget assegnato.
3. I dirigenti sono responsabili in caso di inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, secondo quanto definito dall'art. 21 del d. lgs 165/2001 e succ. mod. e int. e dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono in ogni caso responsabili della gestione e dell'efficiente impiego delle risorse umane assegnate per lo svolgimento dell'incarico ad essi attribuito e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa connessa con l'incarico stesso. I dirigenti sono responsabili, altresì, in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato, degli standard quantitativi/qualitativi fissati dall'amministrazione.

ART. 12 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. I dirigenti sono tenuti a conformare la loro condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. e devono attenersi, altresì, alle disposizioni del codice disciplinare per il personale dirigente, consultabile nel sito istituzionale dell'Agenzia.

ART. 13 - SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI ASSENTI

1. La disciplina dei casi di sostituzione del dirigente assente è di seguito articolata:
 - a) In caso di assenza (ferie, malattia o altro impedimento) del Direttore del Dipartimento Provinciale, la sua sostituzione è affidata ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.
 - b) Nei casi di assenza (ferie, malattia o altro impedimento) del Dirigente di struttura complessa, la sostituzione è affidata ad altro dirigente appartenente alla struttura medesima, indicato dallo stesso dirigente di struttura complessa all'inizio di ogni anno, con i criteri di seguito riportati:
 1. il dirigente deve essere titolare di un incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione;
 2. valutazione comparata dei curricula dei dirigenti interessati, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata.
2. Le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazioni interne di strutture complesse ed in cui l'incarico di struttura semplice rappresenti il massimo livello delle funzioni dirigenziali.
3. Qualora l'assenza sia dovuta a vacanza del posto, la sostituzione è consentita per il tempo necessario alla copertura dello stesso con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In tal caso, l'incarico di sostituzione ha la durata massima di sei mesi, prorogabili fino a dodici.
4. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori. Relativamente al trattamento economico, si fa rinvio all'art. 18, comma 7, dei CCNL 8.6.2000.
5. Nel caso in cui l'Agenzia sia impossibilitata a fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti (per esempio nell'ipotesi di struttura complessa in cui siano presenti solo dirigenti con incarico professionale di base) ovvero risulti più rispondente alle esigenze operative ed organizzative dell'ARPAM, la struttura temporaneamente priva di titolare può essere affidata, ad interim, ad altro dirigente con corrispondente incarico. Relativamente al trattamento economico, al dirigente ad interim verrà corrisposta la correlata quota della retribuzione di risultato spettante al dirigente sostituito.

ART. 14 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme disciplinanti le materie trattate contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e int., nel D.Lgs n.150/2009, nei CC.CC.NN.LL. e nelle altre fonti normative vigenti nel tempo.